

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 2 dicembre 2015

tra

Telecom Italia Sparkle S.p.A.

e

Segreterie Nazionali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL

Premesso che le Parti

- concordano sull'importanza di ricercare un dialogo continuo orientato a favorire, in ogni ambito di interlocuzione, un confronto costruttivo sulle tematiche di interesse comune;
- intendono definire un accordo in ordine alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e alla elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- confermano le previsioni di cui all'art. 3 del CCNL TLC del 1 febbraio 2013 e ribadiscono la volontà di ottemperare – per gli aspetti di rispettiva pertinenza – a quanto previsto dall'art. 8 del CCNL TLC del 1 febbraio 2013;
- sottolineano, altresì, il comune obiettivo di realizzare un assetto unitario ed esclusivo del sistema di rappresentanza sindacale a livello aziendale, correttamente strutturato in relazione all'assetto organizzativo della Società;
- ribadiscono, conseguentemente, la necessità di definire il concetto di "unità produttiva" esclusivamente ai fini dell'elezione e del funzionamento della Rappresentanza Sindacale Unitaria, nonché per l'elezione, nell'ambito di queste, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti

si conviene quanto segue

1. La definizione della "unità produttiva", per gli effetti dell'art. 8 del CCNL TLC del 1 febbraio 2013, nonché delle altre norme in materia in quanto vigenti è operata prendendo a riferimento l'articolazione organizzativa di Telecom Italia Sparkle S.p.A. costituita da un'unica struttura autonoma rappresentata dall'insieme dei seguenti ambiti territoriali: Roma, Milano, Rimini e Palermo.


Il numero complessivo dei componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria – individuato nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme in materia, in quanto vigenti – è pari a sei e il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è pari a tre.

2. La Rappresentanza Sindacale Unitaria, in quanto titolare dei diritti sindacali di cui al titolo III della legge n. 300/70, è legittimata ad indire assemblee per il personale dipendente, secondo le previsioni di cui all'art. 20 della legge n. 300/1970, alle attuali norme in quanto vigenti e all'art. 10 del CCNL TLC del 1 febbraio 2013.
3. I singoli componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, fino ad un massimo di 96 ore annue di permessi, in sostituzione di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della L. n. 300/1970.
4. Per i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria, sono considerate non computabili nelle ore di cui al precedente punto 3, le ore impegnate negli incontri convocati dall'Azienda e come tali ad esclusivo carico aziendale ivi compresi i relativi tempi di spostamento rientranti nel normale orario di lavoro.

Il presente Accordo cesserà di avere ogni efficacia alla scadenza del mandato triennale della Rappresentanza Sindacale Unitaria e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletti a seguito del presente Verbale di Accordo e comunque non oltre il 31 marzo 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Telecom Italia Sparkle S.p.A.



p. la SLC-CGIL



p. la FISTel-CISL



p. la UILCOM-UIL

